

DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI

Art.1 Individua le norme depenalizzate

- mediante elencazione delle stesse in un allegato
- con una clausola di salvaguardia "ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio, igiene degli alimenti e bevande o di tutela delle denominazioni di origine"

– **Esclude** gli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962

Art.2 Determina le sanzioni pecuniarie amministrative delle norme depenalizzate indicate nell'art.1

Art.3 Individua le sanzioni amministrative accessorie

- A)** Pene accessorie . sanzioni amministrative accessorie
recidiva penale = reiterazione delle violazioni
- B)** Facoltà di nuove sanzioni amministrative accessorie negli illeciti di cui all'elenco delle norme dell'allegato 1 nonché in ogni altra norma inerente produzione, commercio, igiene degli alimenti e bevande da applicarsi con l'Ordinanza ingiunzione o dal pretore per connessione a reato.

NUOVE SANZIONI ACCESSORIE

- A)** **chiusura** dello stabilimento o esercizio da 5 gg a 3 mesi
- B)** **sospensione** fino a 3 mesi dell'autorizzazione o della licenza
- C)** **revoca** della licenza

- A)** **chiusura definitiva** dello stabilimento o esercizio
- B)** **revoca** della licenza o autorizzazione

FATTI DI PARTICOLARE GRAVITA

dai quali sia derivato
PERICOLO PER LA SALUTE
nella sentenza del Pretore
in commissione di reato

CONDIZIONE INDISPENSABILE
Per l'applicazione delle sanzioni
e la

REITERAZIONE SPECIFICA

e cioè, dello stesso disposto di legge
(stesso articolo, stesso comma) nella
ORDINANZA INGIUNZIONE